



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto - Presidente -
Dott. CIAMPI Francesco M. - Consigliere -
Dott. MENICHETTI Carla - rel. Consigliere -
Dott. BELLINI Ugo - Consigliere -
Dott. TANGA Antonio L. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S.R.;

contro:

MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;

avverso l'ordinanza del 27/01/2017 della CORTE APPELLO di FIRENZE;

sentita la relazione svolta dal Consigliere Dr. CARLA MENICHETTI;

lette/sentite le conclusioni del PG Dr. PINELLI Mario, che ha chiesto

il rigetto del ricorso.

In fatto

1. Con ordinanza in data 27 gennaio 2017 la Corte d'Appello di Firenze respingeva la richiesta di riparazione avanzata da S.R. per l'ingiusta detenzione patita tra il 6 novembre 2007 e il 3 ottobre 2011 nell'ambito del procedimento penale che lo aveva visto imputato dei reati di cui all'art. 575 c.p. e art. 573 c.p., comma 1, n. 5, L. n. 110 del 1975, art. 4, art. 609 bis c.p. e art. 609 ter c.p., n. 2, artt. 624 bis e 367 c.p. e art. 61 c.p., n. 2, dai quali era stato assolto per non aver commesso il fatto (tranne che dalla contravvenzione dichiarata prescritta) con sentenza resa dalla Corte di Cassazione il 27 marzo 2015, di annullamento senza rinvio della condanna pronunciata in appello.

In detta ordinanza la Corte territoriale riteneva che il richiedente avesse, con il proprio comportamento e atteggiamento gravemente colposo, concorso a dare causa alla misura cautelare de qua ed al suo mantenimento nel tempo e ravvisava, pertanto, grave colpa ostativa al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 314 c.p.p..

Rilevava che fin dalla fase iniziale delle indagini preliminari, a partire dalle prime dichiarazioni del 2 novembre 2007 immediatamente successive al ritrovamento del cadavere di K.M., uccisa nella sera precedente, il S. aveva reso narrazioni contraddittorie e tra loro inconciliabili, oltre che non veritiere, su come avesse trascorso le ore dal tardo pomeriggio dell'1 novembre 2007 e se fosse rimasto sempre, anche durante la notte, in compagnia della coimputata Kn.Am., alla quale era sentimentalmente legato. Evidenziava che quanto affermato dal S. circa l'orario di rientro a casa intorno alle ore 20.00/20.30, in una prima versione da solo e poi insieme alla Kn., era stata smentita dalla teste P.J.; che l'affermazione che avesse lavorato al computer durante la serata e fino alla mezzanotte era stata smentita dall'analisi dell'elaboratore, rimasto acceso per scaricare files, ma su cui non vi era stata alcuna interazione umana tra le ore 21.10 e le ore 5.32; che alla 5.32 il computer era stato attivato per ascoltare musica, ed il telefono cellulare del S. acceso verso le ore 6.00, e dunque non era vero che i due giovani, unici presenti nella casa, avessero dormito tutta la notte fino alle 10.00; che, contrariamente ad altra dichiarazione,

dall'esame dei tabulati nessuna telefonata del padre risultava ricevuta nè sulla sua utenza fissa nè su quella cellulare dopo le 20.40.

Al di là di ogni indagine sui motivi di tali menzogne, i giudici della riparazione ritenevano che le stesse avessero palesemente costituito degli indizi di responsabilità provenienti dal medesimo soggetto allora indagato, capaci di corroborare gli altri elementi che secondo gli inquirenti dimostravano il suo coinvolgimento nell'omicidio e nei delitti ad esso collegati, e di confermare quindi la validità di una interpretazione in senso sfavorevole al S., tanto da assurgere a prove sufficienti per la sua condanna in primo grado. L'aver reso dichiarazioni così contraddittorie e false aveva quindi fortemente contribuito a indurre dapprima la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ad emettere il decreto di fermo in data 6 novembre 2007, poi il G.I.P. presso il medesimo Tribunale ad emettere, a seguito di convalida del fermo, l'ordinanza di custodia cautelare in carcere in data 8 novembre 2007, ancora il Tribunale di Riesame a pronunciare il 30 novembre 2007 ordinanza di rigetto della prima richiesta di revoca della misura custodiale, la Corte di Cassazione con sentenza emessa l'1 aprile 2008 a confermare la misura cautelare, ribadendo la sussistenza - per quanto valutabile dal giudice della legittimità - di altri indizi consistenti nel ritrovamento in casa del S. di un coltello con il DNA della vittima e nella stanza di quest'ultima di un'impronta di scarpa compatibile con quelle da lui indossate (elementi di cui venne in seguito smentita la riferibilità al S.), infine la Corte di Assise di Perugia a mantenere la misura per circa quattro anni. Il silenzio mantenuto dopo l'interrogatorio di garanzia dell'8 novembre 2007, senza nè modificare le precedenti versioni circa i propri movimenti tra la sera dall'1 novembre 2007 e la mattina successiva, nè spiegare la loro inconciliabilità con i dati oggettivi emersi dall'esame dei tabulati telefonici e delle interazioni al computer, e soprattutto con la presenza della Kn. nella casa teatro dell'omicidio, presenza ritenuta certa ed ampiamente provata dalla sentenza di assoluzione della Corte di Cassazione, e quindi costituente "verità processuale", aveva poi indubbiamente concorso a far ritenere il S. colpevole dalla Corte d'Assise di Perugia, con conseguente mantenimento della misura in questione. Persino la definitiva sentenza assolutoria aveva ritenuto che un "elemento di forte sospetto" era costituito dalla conferma delle dichiarazioni della Kn. di essere rimasti entrambi in casa di lui per tutta la sera e la notte tra l'(OMISSIS), e che un ennesimo elemento di sospetto risiedeva "nel sostanziale fallimento dell'alibi legato ad altre, asserite, interazioni umane nel computer di appartenenza": dunque - si osserva nell'ordinanza in esame - anche il giudice che aveva pronunciato l'assoluzione aveva riconosciuto che le dichiarazioni fatte dal S. nelle prime fasi delle indagini preliminari erano state tali da ingenerare un forte sospetto a suo carico, ed erano state quindi idonee ad aggravare il quadro indiziario, al punto da farlo valutare come sufficiente a giustificare l'emissione e poi il mantenimento della misura.

2. Ha proposto ricorso il S., tramite il difensore di fiducia, lamentando con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato accoglimento dell'istanza di riparazione.

La censura viene sviluppata approfondendo tre aspetti: l'assenza di decisività delle dichiarazioni rese dal S. rispetto all'applicazione e al mantenimento dell'ingiusta misura cautelare; l'inutilizzabilità patologica delle dichiarazioni del S. del 5 novembre 2007, per mancata considerazione della violazione del diritto di difesa; l'erronea valutazione dell'alibi offerto dall'allora imputato.

Si sostiene che le imprecisioni presenti nei racconti del S. agli inquirenti si riferivano esclusivamente agli orari in cui Kn.Am., all'epoca sua coimputata, era stata in sua compagnia durante la serata e la notte tra l'(OMISSIS) mentre ben altri erano gli elementi, frutto di macroscopici errori di valutazione investigativa, che avevano condotto in carcere ingiustamente l'odierno ricorrente, quale l'impronta della scarpa rinvenuta sul luogo del delitto, a lui erroneamente attribuita, ed il possesso di un coltello a serramanico ritenuto all'origine compatibile con l'arma utilizzata per l'omicidio, indizio anch'esso poi venuto meno.

Le dichiarazioni del 5 novembre 2007 in qualità di persona informata sui fatti erano affette da evidente inutilizzabilità patologica, perchè assunte in violazione dell'art. 63 c.p.p., comma 2, e ciò nonostante sono state riportate nell'impugnata ordinanza e ritenute pregnanti per l'applicazione ed il mantenimento della misura cautelare.

Ancora, come rilevato dalla Corte di Cassazione nella sentenza assolutoria, non era affatto irrilevante l'accertamento dell'ora esatta della morte della K., specie in un procedimento indiziario quale quello in oggetto, trattandosi di ineludibile presupposto fattuale per la verifica dell'alibi offerto dal S., in funzione dell'indagine volta ad accertare la possibilità dell'asserita sua presenza nella casa della vittima al momento dell'omicidio.

Per tali ragioni il ricorrente conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

3. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Si è costituito il Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha chiesto la conferma del provvedimento.

Il ricorrente ha depositato memoria di replica ai rilievi mossi dall'Avvocatura Generale dello Stato.

In diritto

1. Il ricorso non è fondato.

2. Il difensore del ricorrente, nell'atto di gravame sottoposto all'esame di questo Collegio, sottolinea più volte la sostanziale irrilevanza - ai fini del diniego del richiesto indennizzo - delle dichiarazioni rese dal S. nel corso delle indagini preliminari, riportando alcuni passi della definitiva sentenza assolutoria che aveva annullato senza rinvio la sentenza di condanna resa dalla Corte d'Appello di Firenze, per via di plurime "discrasie, incongruenze ed errores in iudicando, che inficiavano ab imis la tenuta complessiva della struttura argomentativa" e non aveva mancato di rilevare "clamorose defaillances o amnesie investigative e colpevoli omissioni di attività di indagine" e dunque un "deprecabile pressapochismo nella fase delle indagini preliminari".

Si sostiene cioè che a fronte del generale fallimento dell'ipotesi accusatoria e di indagini condotte con metodi superficiali ed errati, anche le incertezze nelle dichiarazioni rese dall'allora imputato erano inidonee ad assumere una valenza depistante per gli inquirenti e dunque oggi non possono costituire elemento di colpa ostativo al riconoscimento del diritto alla riparazione. Il ragionamento difensivo non è impostato in maniera corretta.

La richiesta di un indennizzo per ingiusta detenzione ex art. 314 c.p.p. consegue ad una sentenza di assoluzione che accerti la infondatezza della ipotesi accusatoria all'esito del giudizio di merito: ciò costituisce presupposto necessario per poter avanzare l'istanza di riparazione ma non è sufficiente per il suo accoglimento, postulando altresì la norma che l'interessato non abbia dato o concorso a dare causa alla custodia cautelare subita con dolo o colpa grave.

Non basta perciò richiamare le lacune dell'istruttoria e delle indagini preliminari, dovendosi verificare comunque l'esistenza di un comportamento gravemente colposo o doloso dell'interessato che abbia svolto un'azione sinergica rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura custodiale.

La giurisprudenza consolidata di questa Corte (Sez.Un., sent. n. 43 del 13/12/1995, e sent.n.34559 del 26/6/2002 e successive conformi) afferma che la nozione di colpa grave di cui all'art. 314 c.p.p., comma 1, ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzia nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale. A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua

deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta (sia extra processuale che processuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato - anzi, a ben vedere, questo è il presupposto, scontato, del giudice della riparazione - ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto", fornendo del convincimento conseguito motivazione che, se adeguata e congrua, è incensurabile in sede di legittimità.

Va dunque nettamente distinta l'operazione logica propria del giudice del processo penale, volta all'accertamento della sussistenza di un reato e della sua commissione da parte dell'imputato, da quella propria del giudice della riparazione il quale, pur dovendo operare, eventualmente, sullo stesso materiale, deve seguire un "iter" logico-motivazionale del tutto autonomo, avendo "in relazione a tale aspetto della decisione.... piena ed ampia libertà di valutare il materiale acquisito nel processo" al fine di controllare la ricorrenza o meno delle condizioni per il riconoscimento del diritto al beneficio, (così Sez.Un.n.43/1995 citata), verificando se le condotte dell'imputato si posero come fattore condizionante (anche nel concorso con l'altrui errore) alla produzione dell'evento detenzione, di guisa che il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro.

Ed allora, in base a tali principi va valutata l'impugnata ordinanza per verificare se fermo restando che gli elementi acquisiti al processo non sono stati ritenuti sufficienti per addivenire ad una pronuncia di condanna - il comportamento del S. abbia avuto, come già detto, un ruolo sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura restrittiva, così da costituire oggi ostacolo al riconoscimento dell'indennizzo.

3. Ritiene il Collegio che la Corte d'Appello di Firenze abbia fornito congrua e corretta motivazione del provvedimento di rigetto, conformandosi alla richiamata giurisprudenza di legittimità.

Quanto al riferimento, nell'impugnata ordinanza, alle dichiarazioni rese dal S. il 5 novembre 2007, ritenute inutilizzabili perchè assunte senza le garanzie difensive, e perciò oggetto di censura nell'odierno ricorso, si osserva che la Corte di Firenze le ha menzionate solo perchè contestate dal G.I.P. nel corso dell'interrogatorio di garanzia dell'8 novembre 2007 per la convalida del fermo e più volte richiamate espressamente dal S., in presenza del difensore, per negarne la veridicità.

E' del resto acquisito come dato obiettivo che i movimenti del S. la sera dell'5 novembre 2007 e nel corso della successiva notte siano stati descritti in maniera sempre differente nelle varie dichiarazioni, ed abbiano trovato smentite puntuali sotto ogni aspetto, ovvero - come rilevato dai giudici della riparazione - con riferimento all'uso del computer, alle telefonate ricevute dal padre e soprattutto alla presenza sua e della Kn. nella casa dell'omicidio, sempre negata. Sul punto, la più volte menzionata sentenza assolutoria, nel ritenere il quadro probatorio a carico del S. contrassegnato da intrinseca ed irriducibile contraddittorietà, così si esprime testualmente: "La sua presenza sul luogo dell'omicidio, e segnatamente nella stanza in cui fu commesso il delitto, è legato alla sola traccia biologica rinvenuta sul gancetto di chiusura del reggiseno, in ordine alla cui riferibilità non può, però, esservi certezza alcuna, giacchè quella traccia è insuscettibile di seconda amplificazione, stante la sua esiguità, di talchè si tratta di elemento privo di valore indiziario. Resta, nondimeno, forte il sospetto che egli fosse, realmente, presente nella casa di (OMISSIS), la notte dell'omicidio, in un momento, però, che non è stato possibile determinare. D'altro canto, certa la presenza della Kn. in quella casa, appare scarsamente credibile che egli non si trovasse con lei" (così a pag.49, cui si fa riferimento nell'impugnata ordinanza).....e assai strano che la Kn. "non abbia chiamato subito il fidanzato....il quale avrebbe dovuto essere la prima persona a cui chiedere aiuto", mentre altro

elemento di forte sospetto discendeva dalla smentita dell'alibi offerto dalla Kn. sulla presenza di entrambi in casa del ricorrente la sera dell'omicidio, dato che i due fidanzati erano stati visti insieme in città fino alle 24.00.

La presenza della Kn. in casa al momento dell'omicidio e la smentita del suo alibi, insieme alle contraddittorie dichiarazioni del S., mai più sentito nel corso del dibattimento, hanno perciò rafforzato il convincimento della presenza anche del S. nella casa di (OMISSIS), contribuendo a formare nel G.I.P. la prospettiva di un suo coinvolgimento nei delitti a lui attribuiti che lo ha portato all'applicazione della misura.

4. Sulle affermazioni menzognere e contraddittorie del S., anche con riferimento all'alibi fornito per la serata e la nottata che interessano, la Corte territoriale si è soffermata in modo approfondito laddove, nel negare la riparazione per il concorso dell'interessato a causare l'ingiusta detenzione, ha ritenuto evidente, alla luce della verità processuale ricostruita dalla sentenza assolutoria circa la certa presenza della Kn. in casa della K. nel momento dell'omicidio, che se il S. avesse detto subito, senza successive contraddizioni, che la ragazza era rimasta lontana da lui nelle ore del fatto, ed avesse riferito in modo preciso l'ora in cui era giunta a casa sua nonché le condizioni, presumibilmente alterate o addirittura sconvolte, in cui ella si trovava in quel momento, la sua posizione processuale sarebbe stata sicuramente diversa, apparendo probabile che egli non sarebbe stato neppure indagato o comunque che, non ravvisandosi reticenza o mendacio nelle sue dichiarazioni, qualora indagato, le esigenze cautelari sarebbero state ritenute assenti o meno gravi, inducendo i giudici ad applicare al massimo una misura meno severa. Similmente tali esigenze sarebbero apparse meno gravi se egli avesse evitato di fornire alibi subito smentiti, come il riferimento alla telefonata del padre, o se avesse spiegato la inconciliabilità delle sue affermazioni con gli elementi oggettivi emersi con certezza dalle indagini, come l'avvenuto utilizzo del computer alle ore 5.32 o del suo telefono cellulare alle ore 6.00, elementi che, a partire dalla ordinanza del Tribunale del Riesame emessa ventiquattro giorni dopo l'inizio dello stato di detenzione, sono stati valutati sintomatici di una notte insonne, indirettamente dimostrativa del verificarsi di eventi eccezionali, sui quali l'interessato ha sempre voluto tacere. Se poi fosse intervenuto dopo l'omicidio, avrebbe dovuto dichiararlo agli inquirenti e spiegare le ragioni della falsità delle affermazioni sopra esaminate e soprattutto i motivi, diversi dalla partecipazione al delitto, delle tracce a lui attribuite (non quelle citate nei provvedimenti cautelari) che poteva aver lasciato solo in un momento successivo. Se invece fosse stato presente in casa al momento del delitto e non vi avesse affatto partecipato, come la sentenza assolutoria del 27 marzo 2015 ha ritenuto possibile, affermando di non poter escludere una "mera connivenza non punibile" dei due imputati alla luce della "assoluta mancanza di tracce biologiche a loro riferibili...nella stanza dell'omicidio", ugualmente la immediata ammissione della propria presenza in casa e della totale estraneità al delitto (inevitabilmente accompagnata però da una chiara spiegazione di quanto accaduto) avrebbe assai probabilmente modificato in senso favorevole al S. il suo iter processuale.

Si tratta di un ragionamento logico, immune dalle denunciate censure.

Oltre alle già ricordate dichiarazioni reticenti, menzognere e contraddittorie e al silenzio serbato dal S. - su cui si fonda il diniego dell'indennizzo - i giudici della riparazione hanno ancora negativamente valutato la condotta serbata dal ricorrente la mattina del rinvenimento del cadavere della K., costituente un'ulteriore falsità non smentita nella sentenza assolutoria, con specifico riferimento al fatto che, contrariamente a quanto sostenuto dal S., egli chiamò i Carabinieri almeno dieci minuti dopo l'arrivo sul luogo del delitto da parte della Polizia postale, così da assurgere ad ulteriore elemento causalmente idoneo a determinare un depistamento per gli inquirenti riflessosi sul piano cautelare, siccome dichiarazioni prestantisi ad essere logicamente interpretate come un disperato tentativo di accreditare la falsa tesi di aver denunciato tempestivamente, come logica avrebbe voluto, e non evidentemente solo perchè

indotto dal casuale arrivo della Polizia postale, l'allarmante situazione disvelatasi all'arrivo in (OMISSIS).

5. All'esito di tale corretto ragionamento logico la Corte di Firenze ha concluso per la sussistenza della causa ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione per l'ingiusta detenzione, avendo l'istante, con le condotte sopra descritte, concorso con dolo o colpa grave all'emissione ed al protrarsi della massima misura cautelare, ribadendo che una diversa condotta, che avesse evitato dichiarazioni contraddittorie o palesemente false ovvero che avesse fornito una immediata spiegazione delle loro incongruità rispetto alle diverse emergenze delle indagini, avrebbe evitato il nascere o il consolidarsi del sospetto della partecipazione all'omicidio della giovane K.M..

Le argomentazioni che hanno portato alla negazione del richiesto indennizzo sono del resto conformi a quanto più volte statuito da questa Corte Suprema.

Con specifico riferimento alla reticenza, al mendacio o al silenzio serbati, costituisce principio consolidato che trattasi di scelte difensive del tutto legittime, che tuttavia ben possono essere valutate dal giudice della riparazione in termini dolosi o gravemente colposi in relazione al fatto di aver causalmente inciso sul piano cautelare, qualora si siano tradotti nella mancata allegazione di fatti favorevoli al dichiarante, che in tal modo ha omesso di fornire un congruo chiarimento in grado di attribuire un diverso significato alla portata del compendio indiziario utilizzato a fini cautelari (Sez. 4, n.29917 del 9/7/2014, Rv.259941).

Il giudice infatti, per valutare la sussistenza della colpa grave ostativa al riconoscimento del diritto alla riparazione, può prendere in esame il comportamento silenzioso - pur legittimamente tenuto nel corso del procedimento penale - poichè il diritto all'equa riparazione presuppone una condotta dell'interessato idonea a chiarire la sua posizione mediante l'allegazione di quelle circostanze a lui note, che contrastino l'accusa o vincano le ragioni di cautela (Sez.4, n. 40291 del 29/10/2008, Rv.242755) e che, se conosciute tempestivamente, non avrebbero consentito il determinarsi o il protrarsi della privazione della libertà (Sez.4, n.40902 del 31/10/2008, Rv.242756).

Lo stesso dicasi per quanto riguarda l'alibi, nel senso che la condotta dell'indagato che abbia fornito un alibi rivelatosi nell'immediatezza falso, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave, qualora, in presenza di un quadro indiziario già di per sè significativo, contribuisca a rafforzare il convincimento della di lui colpevolezza (Sez.4, n.47746 del 16/10/2014, Rv.261068).

6. Deve allora conclusivamente ritenersi che l'impugnata ordinanza resiste alle censure prospettate dal ricorrente, avendo la Corte di Firenze ben affrontato in fatto e in diritto, con ragionamento logico e giuridicamente ineccepibile, tutti gli aspetti della richiesta in esame.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dal ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione di quelle sostenute dal Ministero resistente, che ha svolto una pertinente e puntuale difesa, liquidate in mille Euro.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonchè alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero dell'Economia che liquida in complessive Euro 1.000,00.

Così deciso in Roma, il 28 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 14 settembre 2017